

Professione

Agrotecnici-Periti agrari: fine di una 'guerra' quarantennale?



“Si esprime il parere nel senso di confermare la legittimità della disposizione del bando che permette l'accesso all'esame di abilitazione per la professione di agrotecnico a coloro i quali siano in possesso del diploma di perito agrario, equipollente a quello di agrotecnico”.

Con queste parole, contenute nel **parere n. 4335/2012** pubblicato lo scorso 8 novembre, il **Consiglio di Stato** ha messo definitivamente fine alla *querelle* sul **valore giuridico dell'equipollenza dei titoli di studio ai fini della iscrizione negli Albi professionali**.

Nel parere il Consiglio di Stato esamina puntualmente e approfonditamente la questione, **accogliendo interamente la tesi degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati**, giudicando invece **erronee quelle del Consiglio nazionale dei periti agrari e dello stesso ministero dell'Istruzione**.

La vicenda – che contrappone **l'albo professionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati**, da un lato, e, dall'altro, **l'albo dei periti agrari insieme al ministero dell'Istruzione** - dura da **quarantatré anni**, da quando l'articolo 3 della **legge n. 754/1969** stabilì l'equipollenza fra i titoli di studio dell'**istruzione professionale con quelli dell'istruzione tecnica**.

La questione, che riguardava tutti i diplomi rilasciati dal sistema formativo italiano, prese consistenza particolare nel **settore agrario**, l'unico dove, a partire dal **1986**, si confrontano due albi professionali similari: **l'albo degli agrotecnici e quello dei periti agrari**, alimentati da due distinti titoli di studio.

L'albo degli agrotecnici - poi diventato, nel 2001, **anche “degli agrotecnici laureati”**, con l'ingresso di sette diverse classi di titoli universitari - fin dall'inizio decise di **aprire le sue porte anche ai soggetti in possesso di titoli di studio equipollente** - come quelli utili per l'iscrizione nell'albo dei periti agrari -, in chiave di concorrenza e modernità, interpretando letteralmente il contenuto della legge n. 754/1969.

Insorse quindi l'albo dei periti agrari, il quale sostenne che **l'equipollenza aveva effetti limitati** ai soli pubblici concorsi e di certo non poteva consentire l'iscrizione in un Albo professionale richiedente diverso specifico titolo di studio.

A queste considerazioni l'albo degli agrotecnici replicò affermando che una cosa è l'equipollenza fra i titoli di studio - che consente solo il diritto a sostenere le prove per accedere alla professione - e altra cosa è **l'esercizio della professione, dove la specificità professionale si acquisisce esclusivamente svolgendo il tirocinio e superando l'esame di Stato abilitante**, unico filtro di adeguatezza.

Il **ministero dell'Istruzione e dell'Università** per molti anni rimase neutrale nella vicenda poi, nel luglio 2009, si schierò dalla parte di chi sosteneva **l'insussistenza dell'equipollenza ai fini dell'accesso agli esami abilitanti alla professione**, invitando l'albo degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati a non consentire più a soggetti con titoli solo equipollenti l'inizio del tirocinio professionale.

Ma l'albo non solo respinse quell'invito al mittente, giudicandolo erroneo e contraddittorio, ma decise anche di sottoporre la questione all'esame dell'Antitrust la quale, il 16 settembre 2009, emise il parere n. AS614, affermando che la negazione a soggetti con titoli "equipollenti" della possibilità di accedere all'esame abilitante alla professione di agrotecnico e di agrotecnico laureato veniva a costituire una **"ingiustificata restrizione della concorrenza"**.

Il ministero dell'Istruzione e dell'Università decise di allora di richiedere (il 15 dicembre 2010) un **parere al Consiglio di Stato** che lo ha reso nell'adunanza del **20 giugno 2012, numerato il 24 ottobre e pubblicato ieri** (n. 4335/2012).

O.O.